

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLA, GOLFARI, GUZZETTI, IANNI, MANZINI, DI LEMBO, VENTRE, COVIELLO, PINTO, TANI, GRANELLI, FONTANA Alessandro, PARISI, TRIGLIA, DE CINQUE, LEONARDI, FABRIS, LADU, COLOMBO SVEVO e BALLESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1992

Norme per l'utilizzazione delle residue risorse idrauliche in ambiente montano

ONOREVOLI SENATORI.— Nel momento in cui il problema dell'approvvigionamento energetico assume un rilievo del tutto particolare anche e soprattutto per effetto dei risultati del *referendum* sulle centrali nucleari, oltre che di fronte a tutta la problematica della protezione dell'ambiente, può essere interessante ed utile rivolgere l'attenzione alle piccole risorse idrauliche che esistono ancora nell'ambiente montano.

Queste risorse sono state, per così dire, dimenticate negli anni dell'energia termica a basso costo e dei progetti nucleari per ora accantonati in relazione al risultato referendario di cui si è detto.

L'attuale incertezza nel campo delle scelte energetiche impone di utilizzare tutte le residue disponibilità che esistono ancora in campo nazionale.

Le energie alternative (solare, eolica, geotermica) di cui tanto si parla, allo stato attuale delle conoscenze e delle concrete capacità di utilizzazione non pare possano giustificare investimenti generalizzati se non a livello di studio ed approfondimento sperimentale.

L'unica fonte rinnovabile che può offrire un contributo concreto, ancorchè obiettivamente limitato, è la fonte idraulica.

Occorre tenere conto che la fonte idraulica è presente, forse in dimensione modesta

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

come potenza unitaria, in tutto il territorio nazionale. Tuttavia anche se si tratta di possibilità con potenze ridotte (dell'ordine di qualche centinaio di chilowatt per impianto), sono però possibili impianti in numero molto elevato utilizzando l'abbondanza di salti di acqua presenti in tutte le vallate alpine ed anche in molte località della dorsale appenninica.

Una valutazione puramente economica basata sul costo del denaro normalmente praticato dal mercato porterebbe ad escludere l'utilità di tale tipo di intervento.

Ma se il problema viene inquadrato nel contesto più generale del soddisfacimento dei bisogni energetici, che non può non portare ad utilizzare «comunque» tutte le fonti rinnovabili, lo sfruttamento dei piccoli salti idraulici di cui si è detto si presenta sotto tutto un altro aspetto.

D'altra parte la questione può assumere una certa rilevanza economica se l'incentivazione a questo tipo di sfruttamento è diretta a portare ad un coinvolgimento degli enti locali.

Se un intervento di tale tipo fosse prospettato dall'Enel non vi è dubbio che rischierebbe di trovare una dura opposizione da parte delle varie associazioni ed organizzazione ambientali e probabilmente anche da parte degli stessi enti locali.

Viceversa la realizzazione da parte degli enti locali offre degli indubbi vantaggi dal punto di vista della comprensione da parte delle popolazioni interessate alle quali il comune, protagonista dell'operazione, può presentarla nei termini più appropriati e cioè come cosa propria, fatta nel primario interesse degli abitanti e del loro sviluppo.

Il comune potrebbe realizzare e gestire gli impianti in consorzio con imprese produttive che avrebbero poi la possibilità di consumare energia elettrica ad un costo inferiore a quello praticato dall'Enel: per molte piccole aziende questo potrebbe essere un serio e concreto incentivo a localizzarsi in territorio montano contribuendo così ad una ripresa dello sviluppo di tali zone che si trovano oggi in gravi difficoltà economiche e sociali.

Dal punto di vista legislativo non esiste «apparentemente» alcun ostacolo alla possibilità teorica di realizzazione da parte dei comuni di piccole centrali idroelettriche.

La normativa vigente, ed in particolare la legge 29 maggio 1982, n. 308, consentono a soggetti diversi dall'Enel la possibilità di produrre energia elettrica.

La stessa legge n. 308 del 1982 regola già i rapporti fra l'Enel ed i produttori di energia elettrica per la cessione dell'energia superflua.

L'unico vero ostacolo a tale tipo di intervento da parte degli enti locali è rappresentato dalla legislazione in materia di finanza locale.

Il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, pone infatti un rigido limite alla possibilità di assunzione di mutui da parte dei comuni stabilendo che nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato agli altri già stipulati, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione.

Per i piccoli comuni montani le entrate dei primi tre titoli del bilancio non consentono ovviamente di poter contrarre i mutui necessari alla costruzione di impianti del tipo in questione.

D'altra parte, una volta realizzato l'impianto gli introiti consentirebbero senz'altro al comune di far fronte alle rate dei mutui specialmente se si interviene in due direzioni: la previsione di un lungo periodo per l'ammortamento, tenendo conto che la vita di una centrale idroelettrica è sensibilmente lunga, e la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi.

Esperienze di questo tipo sono state realizzate in Francia, dove pure vi è una copertura del fabbisogno elettrico che per il 70 per cento è garantito dal nucleare.

Il comune di Jausiers ha realizzato due impianti e quello di Isola ha un impianto in esercizio ed un altro in fase di progetto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente disegno di legge mira a consentire che anche nel nostro paese sia possibile raggiungere tale obiettivo attraverso una snella procedura e rimuovendo gli ostacoli di natura finanziaria ai quali si è fatto prima riferimento.

L'approvazione di queste norme porterà da un lato a dare un utile contributo all'alleggerimento del grave problema dell'approvvigionamento energetico e dall'altro a migliorare le prospettive di crescita e di sviluppo delle nostre zone montane.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. La presente legge si propone di incentivare lo sfruttamento da parte degli enti locali delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alle piccole risorse idrauliche; integra le disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 2.

1. I comuni, i loro consorzi e le comunità montane possono promuovere, in conto proprio o tramite proprie aziende municipalizzate od a capitale misto con maggioranza di quote di proprietà pubblica, la costruzione di piccole centrali idroelettriche con potenza sino a 3.000 chilowatt da allacciare alla rete a media tensione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel).

2. L'energia prodotta verrà utilizzata come previsto dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 9 settembre 1983.

Art. 3.

1. Per il finanziamento delle opere, ivi comprese le spese per l'allacciamento alla rete di media tensione dell'Enel la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui con ammortamento in 30 anni al tasso del 5 per cento.

2. L'integrazione al tasso normalmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti è assunta a carico del bilancio dello Stato,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con uno stanziamento di lire 50 miliardi per gli anni 1992, 1993 e 1994.

3. I finanziamenti previsti dal presente articolo non sono incompatibili con quelli di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 4.

1. Ad integrazione dei finanziamenti stabiliti ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è autorizzato un ulteriore finanziamento di lire 100 miliardi per gli anni 1992, 1993, e 1994.

2. Per le modalità di ammissione ed erogazione del contributo si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 5.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi per gli ammortamenti dei mutui di cui alla presente legge non sono conteggiati ai fini della determinazione della quota di indebitamento degli enti locali.

2. I mutui contratti ai fini della presente legge sono garantiti con delegazione sulle entrate corrispondenti alla produzione di energia elettrica ottenuta dall'impianto realizzato.

3. Gli introiti dell'energia elettrica ceduta all'Enel sono vincolati al pagamento delle rate di ammortamento.

Art. 6.

1. L'ammortamento dei mutui ha inizio dopo un anno dall'entrata in servizio dell'impianto che comunque deve avvenire entro tre anni dall'inizio dei lavori.

2. Ad impianto ultimato la Cassa depositi e prestiti comunica all'Ente mutuatario il nuovo piano di ammortamento che tiene anche conto degli interessi maturati dalla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

data di erogazione delle rate del mutuo alla data di inizio dell'ammortamento.

Art. 7.

1. Il presidente della Giunta regionale, nel rispetto del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, del decreto del Capo del Governo 16 dicembre 1933, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e della legge 29 maggio 1982, n. 308, autorizza le opere di cui alla presente legge e ne dichiara la pubblica utilità, l'urgenza e la indifferibilità.

2. L'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è esaustiva anche ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 8.

1. Ai piccoli impianti idroelettrici di cui alla presente legge non si applicano i canoni ed i sovracanoni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 28 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981, e al decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 5 dicembre 1981.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.